

Le operazioni permutative ai fini IVA e dell'imposta sul reddito: cosa succede in caso di utilizzo di AI?

1. Presupposti normativi

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 633/1972 *“Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.*

La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro”.

Come chiarito da un recente Interpello dell'Agenzia delle Entrate: *“il duplice assoggettamento all'imposta quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra due soggetti passivi IVA, mentre quando una delle parti è un "privato", è imponibile solo l'operazione posta in essere dal soggetto passivo IVA e l'operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, scontrerà le imposte di registro, ipotecaria e catastale”* (n. 26/2024).

Se parliamo, invece, dell'imposta sui redditi con riferimento alla permuta, la questione assume livelli di complessità ulteriori perché incide - tra l'altro - sulla disciplina delle plusvalenze patrimoniali degli enti commerciali che esula del presente breve scritto.

2. Le casistiche possibili in caso di AI

Un fornitore di AI può, tramite contratto di licenza, cedere gratuitamente oppure a pagamento l'utilizzo della AI.

Nel primo caso usualmente il fornitore consente l'uso gratuito, previa autorizzazione da parte dell'utente di permettergli l'impiego dei dati scaturiti dalle elaborazioni effettuate dall'IA (output) per l'ulteriore sviluppo di quest'ultima (sebbene mediante forme di anonimizzazione conformi alla disciplina del GDPR), pur mantenendo solitamente l'utente medesimo la proprietà dei risultati.

Si precisa che l'attività di gestione e utilizzazione dei dati non implica necessariamente l'impiego di una AI, sebbene in concreto ormai ciò implica l'impiego di sistemi d'intelligenza artificiale.

Si segnala che ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo e dell'Allegato III del Regolamento EU n. 1689/2024 un IA *“è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche”* e ciò comporta l'obbligo da parte del gestore del sistema informatico di applicare le disposizioni previste dal Regolamento per questa tipologia di attività.

Per ritornare, tuttavia, agli aspetti fiscali, si pone, quindi, il problema se questo scambio costituisca un'operazione soggetta ad IVA ed all'imposta sul reddito e quale sia il valore della stessa⁶.

⁶ E' notizia di poche settimane fa che l'Agenzia delle Entrate avrebbe contestato a Twitter International UK, oggi noto come X, il mancato versamento di 12,5 milioni di euro di Iva nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022 (Fonte www.milanofinanza.it).

Tematica analoga potrebbe sussistere anche nel caso di pagamento per la fruizione del servizio, allorquando il costo non copra integralmente il valore del servizio, il quale sia, quindi, parzialmente remunerato con la cessione dei precitati dati occorrenti per l'ulteriore sviluppo della IA.

Quanto premesso incide ovviamente per gli adempimenti fiscali del fornitore, ma altresì per l'impresa utilizzatrice alla quale potrebbe parimenti essere contestata una violazione in materia di IVA.

In particolare, il tema riguarda la possibilità di utilizzare la piattaforma a fronte di una più o meno consapevole cessione dei dati personali.

Un esempio calzante delle potenziali problematiche in tema di operazioni permutative ed AI si può ritrovare in occasione dell'indagine avvenuta nel 2023 nei confronti di Meta⁷, ossia il gruppo statunitense che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Questa indagine, a differenza di altre che si erano occupate precedentemente di problemi connessi all'utilizzo dei dati personali dell'utente, non fa riferimento a violazioni in tema di privacy ma alle conseguenze, soprattutto economiche, della profilazione degli utenti effettuata utilizzando i citati dati.

Appare utile ricordare che la citata profilazione, scambiata quale corrispettivo di servizi, non è una operazione vietata ma, addirittura, è espressamente consentita dall'ordinamento. Infatti l'art. 135-octies, comma 4, del Codice del consumo riconosce la possibilità di utilizzare i dati personali come corrispettivo per l'acquisto di contenuti e servizi digitali purché la fornitura di dati sia trasparente e non condizioni la libertà del consenso degli utenti.

Nel caso "Meta" l'attenzione degli inquirenti è stata però attirata sulla specifica natura di corrispettivo che tale profilazione sembra assumere nella clausola contrattuale delle condizioni d'uso che l'utente deve accettare all'atto dell'iscrizione.

La Procura di Milano, nel caso di specie, ritiene che in tale accordo siano rinvenibili i presupposti di imponibilità previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 intitolato "Operazioni permutative e dazioni in pagamento".

La norma fiscale prevede una nozione di operazione permutativa che include anche le ipotesi di scambio di prestazioni di servizi oltre alle cessioni di beni. Ciò comporta che, se ci si sofferma sul mero esame letterale del disposto normativo, sembrerebbe che l'accordo tra Meta e l'utente realizzi effettivamente una permuta e che, quindi, debba essere assoggettato a tassazione.

Si rileva, altresì, che praticamente qualsiasi social network o comunque servizio informatico complesso implica un'utilizzazione a posteriore dei dati immessi dall'utenza che vengono valorizzati in qualche modo, sicché il problema, sebbene in forma ibrida, appare avere una portata applicativa potenzialmente assai ampia, perché sottende che accanto all'usuale passaggio di denaro verso prestazione di un servizio ve ne sia uno, forse parimenti o ancora più rilevante rispetto al primo, che è costituito dalla cessione di dati al gestore del social network / gestore del servizio informatico e che costituisce se non il vero core business di quest'ultimo, comunque un elemento economicamente rilevante e suscettibile di avere un rilevante valore di scambio.

⁷ Fonte Il Fisco Wolters Kluwer

La fiscalizzazione dello scambio dei dati, potrebbe avere importanti ripercussioni non soltanto per le casse dello Stato, ma consentire agli utenti di prendere coscienza del reale valore del servizio e generare offerte differenziate che includono e escludono l'uso dei dati stessi.

3. Il caso della sentenza della Corte di Cassazione, pen., 28 febbraio 2025, n. 8269

La Cassazione ha affrontato il caso di un artista che vendeva proprie opere d'arte digitali (*cybergraphic*) incorporate in *non fungible tokens* (NFTs) i quali rappresentano in sostanza anche i rispettivi atti di proprietà e certificati di autenticità delle opere d'arte create, sistema che utilizza la tecnologia *blockchain* per assicurare la non falsificabilità delle transazioni correlate alla cessione delle opere medesime.

L'autore cedeva dette opere digitali (*rectius* tecnicamente i corrispondenti NFT) per un determinato controvalore in criptovalute (ethereum).

La Cassazione ha ritenuto che il reddito così generato avrebbe dovuto essere dichiarato al Fisco.

Orbene criptovalute e dati correlati all'uso delle AI sono ovviamente elementi tra loro diversi e non immediatamente assimilabili, ma si ritiene che, qualora coloro che le interscambino attribuiscono ad esse un valore appunto di scambio, vengano poste in essere operazioni giuridiche ed economiche fiscalmente rilevanti, quantunque nella vicenda affrontata dalla citata decisione la tematica fosse limitata all'evasione dell'imposta sui redditi e non dell'IVA.

La questione appare rilevante anche per l'impresa che utilizzi gratuitamente un'AI di un fornitore terzo per i propri utenti finali usando, tuttavia, i dati conseguenti all'impiego del sistema d'intelligenza artificiale per proprie finalità commerciali e/o di sviluppo di prodotti e/o servizi e/o di marketing.

4. Conclusioni

Gli impatti fiscali dell'utilizzo dell'IA appaiono ben lungi dall'essere ancora stati compiutamente esaminati.

S'intravedono, tuttavia, problematiche fiscali assai rilevanti sia in capo ai fornitori che ai soggetti IVA che ne facciano impiego a fini imprenditoriali o professionali, quantomeno tutte le volte in cui il costo della relativa licenza non copra interamente il valore di scambio dell'operazione.

Infine, il valore dei dati e delle elaborazioni algoritmiche costituisce un terreno che presumibilmente sarà oggetto di futuri approfondimenti da parte delle Autorità fiscali in quanto buona parte della patrimonializzazione delle più grandi società è costituito appunto da dati e ci pare che questo aspetto, pur da lungo tempo conosciuto, non sia stato ancora adeguatamente compreso.

Avv. Marco Bersi

Dott. Luca Donato